

COMUNE DI CAVEDAGO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 60

della **GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AVANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE ALPI CONCILIA CON SEDE A TRENTO RICHIESTA DAL SIG. AGOSTINI CLAUDIO, TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE, CONCESSIONARIA DELL'AZIENDA COMMERCIALE DI PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATA "TANA DELL'ERMELLINO". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MAURIZIO DONINI PER L'ASSISTENZA LEGALE.
C.I.G.: ZA32A5D669

Il giorno 21 novembre 2019

ad ore 18.30

Presenti i signori :

Daldoss Silvano
Cainelli Katia
Zeni Enrico.

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Daldoss Silvano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AVANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE ALPI CONCILIA CON SEDE A TRENTO RICHIESTA DAL SIG. AGOSTINI CLAUDIO, TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE, CONCESSIONARIA DELL'AZIENDA COMMERCIALE DI PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATA "TANA DELL'ERMELLINO". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO MAURIZIO DONINI PER L'ASSISTENZA LEGALE.
C.I.G.: ZA32A5D669

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota di data 24.10.2019 dell'Organismo di Mediazione Alpi Concilia con sede a Trento, acquisita in data 25.10.2019 sub prot. n. 2040/4, è stata notificata al Comune l'istanza di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 presentata dal sig. Agostini Claudio, titolare dell'omonima ditta con sede ad Andalo in viale Trento n. 23, concessionaria dell'Azienda commerciale di pubblico esercizio denominata "Tana dell'Ermellino" di proprietà del Comune di Cavedago.

Evidenziato che, nella fattispecie, il signor Agostini Claudio, difeso dall'avv. Fabio Cecamore, ha richiesto la risoluzione del precitato contratto di concessione di "affitto di azienda", contestandone la natura stessa di contratto di affitto di azienda e lamentando anche un sviamento di clientela da parte del Comune.

Ritenuto che, pur nella convinzione della giusta qualificazione giuridica del predetto contratto, nonché della correttezza del comportamento del Comune sia nella fase precontrattuale che nella fase esecutiva del contratto, sia, comunque, opportuno aderire alla procedura di mediazione per evitare conseguenze sfavorevoli in cui si potrebbe incorrere serbando un atteggiamento di mera inerzia.

Preso atto, al riguardo, che nella struttura comunale non è presente una figura professionale cui affidare la assistenza del Comune nella procedura sopracitata, risultando pertanto necessario appoggiarsi ad una consulenza forense specializzata.

Considerato che l'avv. Donini Maurizio dello studio avvocati associati Luongo, Sartori, Donini, Urciuoli con sede a Trento, via Serafini n. 9, C.F. e P.Iva 01799240229, si è già occupato della vicenda esprimendo un parere su alcune clausole da inserire nel contratto di affitto dell'Azienda commerciale di pubblico esercizio denominata "Tana dell'Ermellino" e perciò meglio di altri può difendere il Comune di Cavedago, in considerazione anche dei tempi brevi per l'adesione all'incontro di mediazione.

Costatato che, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, l'avv. Donini Maurizio ha dato la disponibilità a prestare la necessaria assistenza legale assumendo la rappresentanza legale del Comune nella procedura di mediazione in oggetto indicata, verso corresponsione dei seguenti corrispettivi:

- €. 500,00.= (oltre al rimborso forfetario del 15%, al contributo CNPA 4%, all'Iva 22% e ed €. 48,00.= per spese vive) per l'esame delle richieste stragiudiziali e per la partecipazione al primo incontro di mediazione compresa eventuale relazione scritta sull'opportunità di proseguire nella negoziazione;
- €. 500,00.= (oltre al rimborso forfetario del 15%, al contributo CNPA 4%, all'Iva 22%) per l'eventuale partecipazione alla negoziazione;
- €. 800,00.= (oltre al rimborso forfetario del 15%, al contributo CNPA 4%, all'Iva 22%) per l'eventuale fase di effettiva conciliazione.

Ritenuta la congruità dei corrispettivi richiesti dall'avv. Maurizio Donini.

Visto il capo I bis della L.P. 23.07.1990 n. 23 (artt. 39 quater – duodecies) che disciplina gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni all'ente finalizzati all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 39 quinquies della L.P. 23/1990 è ammesso il ricorso ad incarichi di consulenza esterna per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, per l'alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione. L'art. 39 septies prevede che gli incarichi possano essere affidati, tra gli altri, a professionisti, anche associati, nonché a soggetti di cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate.

Considerato che, in relazione all'importo sopra specificato, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico in questione ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 4 e dell'art. 39 quater, comma 4, della L.p. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm..

Sottolineato come l'affidamento dell'incarico in oggetto risulti rispondente alla costante giurisprudenza della Corte dei Conti in materia (si veda, ex multis, Corte dei Conti, Sez. I, 18.06.1994 n. 7 e 07.03.1994 n. 56; Corte dei Conti, Sezioni riunite, 12.06.1998 n. 27; Corte dei Conti, Sez. II, 22.04.2002 n. 137, Corte dei Conti, Sez. I, n. 145/2009), sussistendo nel caso di specie le condizioni espressamente richieste dal giudice contabile, e segnatamente:

- la rispondenza dell'incarico agli obiettivi della Amministrazione conferente;

- l'impossibilità per l'Amministrazione conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- la temporaneità dell'incarico;
- la proporzione tra i compensi erogati all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione conferente.

Visto il curriculum dell'avv. Maurizio Donini ed accertatane la competenza professionale.

Ritenuto, pertanto, di aderire alla procedura di mediazione obbligatoria promossa avanti all'organismo di mediazione alpi concilia s.r.l. con sede a Trento richiesta dal sig. agostini claudio, titolare dell'omonima ditta individuale, concessionaria dell'azienda commerciale di pubblico esercizio denominata "tana dell'ermellino", affidando all'avv. Donini Maurizio dello studio avvocati associati Luongo, Sartori, Donini, Urciuoli con sede a Trento, via Serafini n. 9, C.F. e P.Iva 01799240229, l'incarico di assistenza e rappresentanza legale del Comune nella medesima procedura.

Ritenuto, altresì, di incaricare il Segretario comunale a partecipare al primo incontro di mediazione, nonché a decidere in merito all'opportunità di proseguire o meno nella mediazione, sulla base delle indicazioni dell'avv. Donini Maurizio, affidatario dell'incarico di assistenza e rappresentanza legale nella medesima procedura.

Vista la disponibilità alla Missione1 Programma11 Titolo 1° Macroaggregato 3 Capitolo 300/S del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 – esercizio finanziario 2019.

Dato atto che è stato acquisito il codice richiesto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti - cod. CIG n. ZA32A5D669.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di aderire, per le ragioni riportate in premessa, alla procedura di mediazione proposta dal signor Agostini Claudio, titolare dell'omonima ditta con sede ad Andalo in viale Trento n. 23, concessionaria dell'Azienda commerciale comunale di pubblico esercizio denominata "Tana dell'Ermellino" per la risoluzione del contratto di concessione di affitto della medesima azienda commerciale e ciò al fine di non pregiudicare e tutelare le ragioni del Comune.
2. Di affidare l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa legale del Comune di Cavedago nella procedura di mediazione obbligatoria di cui al precedente punto. 1 all'avvocato Donini Maurizio dello studio avvocati associati Luongo, Sartori, Donini, Urciuoli con sede a Trento, via Serafini n. 9, C.F. e P.Iva 01799240229.
3. Di stabilire che per l'assunzione dell'incarico di cui al precedente punto 2. l'avvocato Maurizio Donini dello studio avvocati associati Luongo, Sartori, Donini, Urciuoli con sede a Trento avrà diritto ai seguenti compensi:
 - a) €. 500,00.= (oltre al rimborso forfetario del 15%, al contributo CNPA 4%, all'Iva 22% e ed €. 48,00.= per spese vive) per l'esame delle richieste stragiudiziali e per la partecipazione al primo incontro di mediazione compresa eventuale relazione scritta sull'opportunità di proseguire nella negoziazione;
 - b) €. 500,00.= (oltre al rimborso forfetario del 15%, al contributo CNPA 4%, all'Iva 22%) per l'eventuale partecipazione alla negoziazione;
 - c) €. 800,00.= (oltre al rimborso forfetario del 15%, al contributo CNPA 4%, all'Iva 22%) per l'eventuale fase di effettiva conciliazione.
4. Di autorizzare il Segretario comunale a rappresentare il Comune nella procedura di mediazione di che trattasi, provvedere ad ogni altro adempimento derivante dal presente provvedimento, ivi comprese la partecipazione al primo incontro di mediazione, nonché la decisione in merito all'opportunità di proseguire o meno nella mediazione, sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dell'avv. Donini Maurizio.
5. Di limitare, per il momento, l'incarico all'avv. Maurizio Donini alle sole prestazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 3., rinviando a successivo provvedimento la formalizzazione dell'incarico e dell'impegno di spesa per le prestazioni di alle lettere b) e c) dello stesso punto 3., nell'eventualità che, a seguito del primo incontro, si intenda proseguire nella mediazione.
6. Di impegnare la spesa di €. 777,56.= derivante dal presente provvedimento alla Missione 1 Programma11 Titolo 1° Macroaggregato 3 Capitolo 300/S Capitolo 300 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 – esercizio finanziario 2019.

7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13 e ss.mm., che lo studio Legale Associato avv. Luongo - avv. Sartori - avv. Donini - avv. Urciuoli con sede a Trento si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m; si evidenzia che il CIG assegnato al presente provvedimento è il seguente: ZA32A5D669.
8. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.
9. Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale

IL SINDACO
Daldoss Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 21 ottobre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi, dal 25/10/2019 al 04/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. n.3/L/2005.

Lì 21.11.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tanel dott. Maurizio
